

**SOTTOMISURA 6.1****Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.**

Questa Sottomisura è finalizzata a favorire il rinnovo generazionale degli imprenditori agricoli nel Lazio.

Non sono ammissibili al finanziamento:

- nuove imprese costituite dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
- passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- insediamento in aziende agricole già oggetto di primo insediamento, nel precedente periodo di Programmazione 2007-2013, qualora non siano ancora trascorsi 6 anni dall'insediamento alla data della presentazione della domanda di sostegno.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente **Operazione** in cui si articola:

**6.1.1 Aiuto all'avviamento aziendale per giovani agricoltori.**

I **beneficiari** di questa Sottomisura sono:

- i giovani agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è "insediato come capo dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità ed essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l'iscrizione definitiva;
- i giovani agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in una "azienda agricola comune" di adeguate dimensioni economiche, in un insediamento multiplo e quindi "non come unici capi dell'azienda", in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. In tal caso il premio relativo all'insediamento multiplo viene concesso a favore di ciascun giovane agricoltore che si insedia ed opera in una "azienda agricola comune" per un massimo di n. 5 insediamenti. L'insediamento si intende perfezionato qualora, acquisita la disponibilità dell'azienda, è stata effettuata l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed ultimata la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto per ciascun componente l'iscrizione definitiva.

Per "data di primo insediamento" si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio.

Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore (Regolamento (UE) n. 1305/2013, Articolo 2, paragrafo 1, lettera n) devono essere soddisfatte al momento della domanda di sostegno. Tuttavia, al beneficiario può essere concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali.

**Importi e aliquote di sostegno**

Il premio concesso per l'insediamento è di 70.000€ ed è limitato alle micro e piccole imprese con una dimensione economica, in termini di produzione standard totale, non superiore a 1.000.000€.

**RESPONSABILE DI MISURA****DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA****AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE. TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.****Dirigente NADIA BIONDINI**

tel. 06.51688117

email nbiondini@regione.lazio.it

**PAOLO PANDOLFI**

tel. 06.51688086

email ppandolfi@regione.lazio.it

## TESTO LEGALE

### 6.1.1 Aiuto all'avviamento aziendale per giovani agricoltori

#### Sottomisura 6.1 aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

##### Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione è finalizzata a favorire il rinnovo generazionale degli imprenditori agricoli nel Lazio.

##### Tipo di sostegno

Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta e completa attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno.

Il premio è frazionato in due rate nella considerazione che la prima rata, di importo superiore (70%), possa fornire un impulso alla fase di avviamento dell'impresa, quella più complessa e che richiede un maggiore sforzo finanziario, ed una seconda rata (30%) a conclusione del piano aziendale, così da accertare la realizzazione dello stesso e verificare l'effettivo avvio delle attività da parte della nuova impresa.

##### Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

##### Beneficiari

Sono beneficiari della sotto-misura:

- i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è "insediato come capo dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità ed essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l'iscrizione definitiva;
- i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno che si insediano per la prima volta in una "azienda agricola comune" di adeguate dimensioni economiche, in un insediamento multiplo e quindi "non come unici capi dell'azienda", in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. In tal caso il premio relativo all'insediamento multiplo viene concesso a favore di ciascun giovane agricoltore che si insedia ed opera in una "azienda agricola comune" per un massimo di n. 5 insediamenti. L'insediamento si intende perfezionato qualora, acquisita la disponibilità dell'azienda, è stata effettuata l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed ultimata la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto per ciascun componente l'iscrizione definitiva.

Ne consegue che per "data di primo insediamento" si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio.

Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della domanda di sostegno a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, al beneficiario può essere concesso un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali.

##### Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.

##### Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Il giovane agricoltore, come definito nel precedente paragrafo "beneficiari", deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. avere un'età compresa tra 18 e 40 anni;
2. essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
3. insediarsi in una azienda agricola di adeguate dimensioni economiche
4. aver aperto una partita IVA ed aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e

Artigianato (CCIAA);

5. aver inoltrato richiesta di iscrizione all'INPS per la costituzione di una posizione previdenziale;
6. deve acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, almeno la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui alla D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.;
7. presentare un piano di sviluppo aziendale.

Il requisito di cui al punto 2), relativo al possesso di adeguate competenze e conoscenze professionali è soddisfatto, da uno dei seguenti requisiti:

- a) dal possesso di un titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;
- b) dal possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali o attraverso formazione con azioni di tutoraggio, della durata minima di 150 ore;
- c) dal possesso di una esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale o con azioni di tutoraggio della durata minima di 50 ore;

Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i 36 mesi successivi al provvedimento di concessione del premio di primo insediamento

Il giovane agricoltore deve dimostrare che l'azienda agricola oggetto di insediamento abbia una **dimensione economica minima**, in termini di produzione standard totale, non inferiore a 15.000,00 Euro (Classe V Reg. UE n. 1242/2008), ridotto a 10.000 euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate con la regolamentazione sullo sviluppo rurale. Nel caso di "insediamento multiplo" detta dimensione economica minima, che deve essere comunque assicurata per ciascun giovane beneficiario, è proporzionalmente rapportata al numero dei giovani insediati ovvero deve essere almeno pari al prodotto della produzione standard minima prevista per l'insediamento singolo e il numero di giovani insediati. Nel caso di "insediamento multiplo" l'azienda comune deve dimostrare una **unicità amministrativa e fiscale**.

L'insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si insediano in micro e piccole imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003. In ogni caso l'azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere una **dimensione economica**, in termini di produzione standard totale, superiore a 1.000.000.

Il giovane agricoltore che intende insediarsi deve, inoltre, dimostrare la piena disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova impresa derivante da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l'insediamento in aziende agricole già oggetto, nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, di primo insediamento qualora non siano, alla data della presentazione della domanda di sostegno, ancora trascorsi 6 anni dall'insediamento.

Il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari: da solo, in caso di insediamento singolo, o insieme con gli altri giovani agricoltori, nel caso di insediamento multiplo.

In caso di insediamento in una compagine societaria, il giovane deve: a) essere socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; essere in possesso della maggioranza delle quote societarie e non risultare nell'atto costitutivo escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; b) essere socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di una azienda agricola; essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

L'iscrizione alla CCIAA, successiva all'apertura della partita IVA, deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei **12 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando pubblico che** attiva la misura e la relativa raccolta delle domande di sostegno

Con la domanda di sostegno il giovane deve presentare un **Piano Aziendale**, la cui attuazione dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato n. 807/2014.

Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- b. il programma delle attività e degli investimenti e gli obiettivi perseguiti per lo sviluppo della nuova azienda agricola;
- c. i fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
- d. le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse.

Il piano aziendale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di insediamento. La **“data di primo insediamento”** è quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA).

Il giovane agricoltore, inoltre, deve rispettare l'obbligo, in qualità di “capo unico dell'azienda”, o di “capi unici” in caso di insediamento multiplo, di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto.

L'adesione alle misure degli investimenti aziendali (misure 4.1 e 6.4) potrà essere effettuata solo dopo aver ultimato gli impegni e le attività previste nel piano aziendale della misura 6.1.

### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per le aziende ricadenti in area D zone montane;
- dimensione economica dell'impresa, con priorità attribuita in misura inversamente proporzionale all'aumentare del valore della produzione, nell'ambito delle classi VI e VII (da 25.000 a 100.000 euro di produzione standard totale);
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- insediamenti che nei Piani di Sviluppo Aziendale prevedono azioni di ricomposizione fondiaria;
- investimenti che riducono le emissioni di gas serra;
- investimenti che hanno ricadute positive sull'ambiente;
- investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda;
- adesione del giovane ad una OP o ad altri organismi associativi riconosciuti;
- adesione dell'azienda oggetto di insediamento a sistemi di qualità riconosciuta;
- giovani in possesso di titoli di studio in materia agraria;
- disoccupati;
- aziende operanti nel settore forestale.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli insediamenti relativi a giovani agricoltori che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio concesso per l'insediamento è di **70.000 euro** ed è limitato alle micro e piccole imprese, in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013 con una dimensione economica, in termini di produzione standard totale, non superiore a 1.000.000 euro (Classe XIV Reg. UE n. 1242/2008).

La modulazione del premio tiene conto dello studio condotto sulle tipologie aziendali regionali, riportato nel capitolo di analisi, che traccia un profilo chiaro delle caratteristiche delle imprese agricole regionali e dell'ambito socio economico nel quale le stesse operano proponendo, nel contempo, una loro classificazione. Tenendo conto di tale studio si è ritenuto, in risposta ad una evidente esigenza di semplificazione, che le variabili che più di altre potessero rappresentare tale classificazione e renderla coerente con la strategia regionale potessero essere, la territorializzazione e la dimensione economica aziendale. Il premio erogato per l'insediamento dei giovani imprenditori è lo strumento per consentire l'iniziale sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione. Sulla base di tali valutazioni si è ritenuto di prevedere un premio unico pari a 70.000 Euro. Nella definizione di tale importo si è tenuto conto anche del valore del reddito medio annuo regionale sulle dichiarazioni, pari a 26.396 Euro (fonte Ministero dell'Economia e Finanze su dati IRPEF 2011 Regione Lazio, ultimo dato disponibile). Infatti, considerando il periodo di 36 mesi con-

cesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. La Regione ritiene che l'importo del premio così determinato sia coerente con l'analisi SWOT e con la individuazione dei relativi fabbisogni, in coerenza con l'obiettivo strategico di attivare e sostenere nuovi insediamenti in agricoltura funzionali ad avviare aziende economicamente vitali e durature.

### **Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

#### **Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

**a.** Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente Programmazione 2007/2013:

**CP8** incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati;

**CP 11** non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

**CP6** applicazione del criterio relativo all'innovazione.

**b.** Rischi potenziali:

**I.** Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari.

**II.** Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola.

#### **Misure di attenuazione**

**a.** Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

**CP8** incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati;

**APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda;

**APC8** definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

**CP 11** non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

**APC2** definizione di check-list di controllo sulla normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

**CP6** applicazione del criterio relativo all'innovazione;

**APC 5:** definizione più chiara, dettagliata e misurabile di intervento "innovativo" (cfr definizione riportato nel capitolo 8.1) Rientra in tale ambito l'introduzione e il migliore impiego di tecnologie ICT che mirano a migliorare la competitività dell'impresa. Vanno invece escluse dal concetto di innovazione quelle attività che, pur dando luogo ad oggettive novità, rientrano nella ordinaria programmazione e gestione dell'impresa.

**b.** Rischi potenziali:

**I.** Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari.

**APC7** verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni; **APC4** – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard;

**I.** Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola

**APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda.

#### **Valutazione generale della misura**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio concesso è di natura forfettaria ed è pari a 70.000 Euro.

Per l'entità del premio si è tenuto conto dello studio condotto sulle tipologie aziendali regionali, riportato nel capitolo di analisi, che traccia un profilo chiaro delle caratteristiche delle imprese agricole regionali e dell'ambito socio economico nel quale le stesse operano. Per il calcolo dell'importo del premio si è tenuto conto anche del valore del reddito medio annuo regionale sulle dichiarazioni, pari a 26.396 Euro (fonte Ministero dell'Economia e Finanze su dati IRPEF 2011 Regione Lazio, ultimo dato disponibile). Da ciò scaturisce che, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.

### Informazioni specifiche della misura

#### Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

#### Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Le soglie minime di ingresso, sia per l'insediamento singolo che quello multiplo, come anche le soglie massime relative alla dimensione (economica) dell'azienda ove avviene l'insediamento sono dettagliate nel paragrafo relativo alle "condizioni di ammissibilità".

#### Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari: da solo, in caso di insediamento singolo, o insieme con gli altri giovani agricoltori, nel caso di insediamento multiplo.

In caso di insediamento in una compagine societaria, il giovane deve: **a)** essere socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; essere in possesso della maggioranza delle quote societarie e non risultare nell'atto costitutivo escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; **b)** essere socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di una azienda agricola; essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

L'iscrizione alla CCIAA, successiva all'apertura della partita IVA, deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei **12 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando pubblico che** attiva la misura e la relativa raccolta delle domande di sostegno.

#### Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.

### Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Con la domanda di sostegno il giovane deve presentare un **Piano Aziendale**, la cui attuazione dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato n. 807/2014.

Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a.** la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- b.** il programma delle attività e degli investimenti e gli obiettivi perseguiti per lo sviluppo della nuova azienda agricola;
- c.** i fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
- d.** le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse.

Il piano aziendale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di insediamento. La "**data di primo insediamento**" è quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA).

**Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure**

Non è prevista l'attivazione di progetti integrati che attivino contestualmente diversi misure.

**Settori di diversificazione interessati**

Non rilevante.